



CITTÀ DI AVIGLIANO
PROVINCIA DI POTENZA

NORME DI CONDUZIONE CAMPI DI INUMAZIONE

(In conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria)
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285



Art. 1

I campi destinati all'inumazione delle salme nel Cimitero urbano sono indicati nell'allegata planimetria.

Art. 2

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 3

a- Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

b- Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 4

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata in superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.5

- a- Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a due metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di mt.2,20 e la larghezza di mt.0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt.0,50 da ogni lato.
- b- I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt.0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.6

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.7

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

Art.8

- a- Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o

di altro materiale non biodegradabile.

b-Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della Cassa di legno.

c-L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

d-Lo spessore delle tavole delle casse di legno non deve essere inferiore a cm.2

e-Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

f-Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

h-Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposti di 40 in 40 cm.

i-Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

l-E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

m-Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 9

- a- Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalle inumazioni. Le fosse, liberate dei resti del feretro, si utilizzano per le nuove inumazioni.
- b- Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del Cimitero.
- c- Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
- d- Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
- permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per altri cinque anni;
 - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Art. 12

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando trattasi di persona morta di malattia infettiva e contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 13

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellule o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia mortuaria.

Art. 14

In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare la tumulazione in un campo di inumazione alle seguenti condizioni:

- la fossa deve essere rivestita da pareti e fondo in calcestruzzo Rbk 200 dello spessore di almeno cm. 20, eventualmente armato, in modo da assicurare la necessaria resistenza alle sollecitazioni del terreno;
- la profondità della fossa non deve essere inferiore a mt. 2,00, la lunghezza non inferiore a mt. 2,40 e la larghezza non inferiore a mt. 0,90;

- Le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del regolamento di polizia mortuaria;
- la estumulazione deve avvenire dopo trenta anni dalla sepoltura;
- i resti devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune ovvero sistemati come previsto dall'art.12;
- la fossa deve essere utilizzata per altra tumulazione.

Art.15

Ogni inumazione è subordinata alla preventiva concessione del suolo da parte del Responsabile del Settore, a seguito di apposita istanza.

Si fa luogo alla concessione soltanto per le persone decedute, sulla base della disponibilità di spazio nel campo destinato alle inumazioni.

Non è possibile la prenotazione di suolo per inumazione.

Art.16

LA CONCESSIONE, AL SENSO DELLA DPR 245/1990 È A TITOLO ONEROSO.

Il corrispettivo da pagare al Comune per la concessione decennale è stabilito in £. 500.000. In caso di reinumazione quinquennale occorre rinnovare la concessione al prezzo di £. 250.000.-

Il corrispettivo per le eventuali tumulazioni di cui all'art.14 viene fissato in £. 1.500.000.-

Art.17

Tutte le spese per lo scavo ed in reinterro delle fosse di inumazione e di esumazione ordinaria, nonché per la tumulazione di cui all'art.14 sono a carico dei concessionari.

Art.18

Sono a carico dei concessionari anche le spese per la fornitura e posa delle lapidi, cippi, targhette, cassette di zinco, sostanze biodegradanti ecc. come previste dal presente regolamento.

Qualora il Comune non fosse organizzato per effettuare le operazioni di scavo, rinterro e sistemazione delle fosse di inumazione, i concessionari devono provvedere direttamente a mezzo di imprese idonee e con le modalità prescritte dal presente regolamento, sotto la sorveglianza degli incaricati del Comune.

Art.19

Il responsabile del settore ed il custode del Cimitero sono incaricati di far osservare il presente Regolamento.

Il Sindaco e l'Ufficiale sanitario sono incaricati della vigilanza sul rispetto dello stesso Regolamento. All'uopo possono avvalersi della collaborazione della polizia municipale.

Art.20

Le eventuali inumazioni effettuate senza concessione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere regolarizzate entro trenta giorni dalla stessa data.

Art.21

Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche ed integrazioni sono approvate dal Consiglio Comunale, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.